



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 09/08/2024

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'ASD CAMPESE 1969 PER
ORGANIZZAZIONE FESTA SOCIALE E TORNEO CALCISTICO GIOVANILE
"ALESSANDRO BALDI"**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.9 del 10.07.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Viste, inoltre:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 15.05.2024 con la quale è stata autorizzata la festa organizzata dall'**ASD Campese 1969 con sede a Campo nell'Elba in Loc. Sighello – P.IVA 00477590491** che si è svolta in data 18 maggio 2024 e il torneo giovanile di calcio "Alessandro Baldi", concedendo il patrocinio comunale, il supporto logistico ed un contributo economico di € 5.000,00 che trova copertura al Codice di bilancio 06/01/1040401/001 – Capitolo 106030501000/0 del Bilancio di Previsione 2024/2026, annualità 2024;
- la Determinazione dell'Area Amministrativa n.105 del 07.06.2024 con la quale è stato registrato impegno di spesa di € 2.500,00 per la corresponsione dell'acconto del 50% del contributo concesso (Impegno n. 992/2024);

Dato atto che per mero errore di trascrizione il testo della sopra citata Determinazione era errato e pertanto non si è proceduto all'esecuzione della stessa e, di conseguenza, si rende necessario annullare la stessa con il presente atto;

Considerato che con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.9419 del 16.07.2024 l'ASD Campese 1969 ha trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del torneo di calcio giovanile Alessandro Baldi dalla quale risulta un saldo a favore della stessa di € 6.513,80, capiente del contributo concesso;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 05.03.2016 con la quale è stato approvato il vigente Regolamento Comunale per la concessione di provvidenze e del patrocinio del Comune di Campo nell'Elba;

Rilevato che il contributo da erogare costituisce comunque un rimborso delle spese da sostenere per l'organizzazione delle iniziative, ed è pertanto qualificabile come forma di incentivo e di promozione di attività sociali rivolte alla comunità, non potendolo intendere in alcun modo quale forma di sponsorizzazione, così come intesa dall'articolo 6 comma 9 del D.L. n.78/2010;

Vista la delibera n. 1075 del 23/12/2010 della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Lombardia, che fornisce delle indicazioni in merito all'applicazione dell'art.6 comma 9 D.L.78/2010, con particolare richiamo al divieto da parte delle Pubbliche Amministrazioni di effettuare spese per sponsorizzazioni;

Ritenuto necessario, pertanto, in esecuzione delle Deliberazioni di Giunta Comunale n.103 del 15.05.2024:

- annullare la precedente Determinazione dell'Area Amministrativa n.105 del 07.06.2024 e, contestualmente, anche l'impegno n.992/2024;
- approvare la rendicontazione di cui alla nota ns. Prot. n.9419 del 16.07.2024 trasmessa dall'ASD Campese 1969 dalla quale risulta un saldo a favore della stessa di € 6.513,80, capiente del contributo concesso;
- registrare il necessario impegno di spesa per l'erogazione del contributo di € 5.000,00 all'**ASD Campese 1969 con sede a Campo nell'Elba in Loc. Sighello – P.IVA 00477590491** con imputazione al Codice di Bilancio 06/01/1040401/001 - Capitolo 106030501000/0, annualità 2024, del Bilancio di previsione 2024/2026 che presenta la necessaria disponibilità;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

DETERMINA

Per quanto sopra descritto:

- 1 - di annullare, per le motivazioni espresse in premessa, la precedente Determinazione dell'Area Amministrativa n.103 del 15.05.2024 e, contestualmente, riducendo anche l'impegno n.992/2024 a zero;

- di approvare la rendicontazione di cui alla nota ns. Prot. n.9419 del 16.07.2024 trasmessa dall'ASD Campese 1969 dalla quale risulta un saldo a favore della stessa di € 6.513,80, capiente del contributo concesso;
- 2 di impegnare, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.105 del 15.05.2024, la somma di € 5.000,00 a favore dell' **ASD Campese 1969 con sede a Campo nell'Elba in Loc. Sighello – P.IVA 00477590491**, quale contributo previsto per la realizzazione della festa sociale e del torneo di calcio giovanile Alessandro Baldi, con imputazione al Codice di Bilancio 06/01/1040401/001 - Capitolo 106030501000/0, annualità 2024, del Bilancio di previsione 2024/2026, che presenta la sufficiente disponibilità;
- 1 di dare, altresì, atto del rispetto:
- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
 - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)